

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ULTERIORI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163, A NORMA DELL'ARTICOLO 25, COMMA 3, DELLA LEGGE 18 APRILE 2005, N. 62.**

**Relazione illustrativa**

**Profili generali**

Il presente decreto viene emanato in attuazione dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62, che consente l'emanazione di disposizioni correttive ed integrative del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, recato dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (in prosieguo: il "codice"), entro due anni dalla data di entrata in vigore dello stesso. Con il presente decreto si intendono apportare ulteriori modifiche al codice, proseguendo l'opera di revisione dello stesso avviata con il primo decreto legislativo correttivo (26 gennaio 2007, n. 6), proseguita sistematicamente con il secondo decreto legislativo correttivo (31 luglio 2007, n. 113) che ha interessato l'intero settore dei contratti pubblici, perseguendo l'obiettivo di una definizione normativa della materia più organica e condivisa.

In particolare, tale decreto tiene conto delle osservazioni della Commissione Europea nei confronti della Repubblica italiana in ordine alla trasposizione delle direttive in materia di contratti pubblici nel codice dei contratti - lettera di messa in mora n. 2007/2329, della sentenza della Corte di giustizia CE 15 maggio 2008 relativa all'esclusione automatica delle offerte anomale nei contratti sotto soglia, nonché delle osservazioni, relative alle norme primarie, formulate dal Consiglio di Stato nel parere n. 3262 del 2007, reso sullo schema di regolamento di esecuzione ed attuazione del codice ex articolo 5.

Tale processo di "revisione progressiva" della complessa disciplina adottata nel 2006 è realizzato con una formula che consente di distinguere singoli "moduli", corrispondenti ad autonome fasi del complessivo processo di riordino nell'arco di tempo per il quale ciò è consentito dalla legge delega (e cioè i due anni dalla data di entrata in vigore del codice) per offrire più incisive e mirate possibilità di confronto alle categorie e ai rappresentanti istituzionali di settore, oltre che per non eludere quella pienezza (ancora una volta effettiva, e non meramente formale) di riscontro tra contenuti dei provvedimenti proposti (prima) ed adottati (poi) dal governo con la specifica tecnica del decreto legislativo correttivo, e attività consultiva espressamente richiesta al Parlamento, al Consiglio di Stato, alla Conferenza rappresentativa delle istanze di regioni ed enti locali.

Pur intendendo affidare il complessivo processo di riordino ad autonome fasi di revisione del codice, pertanto, all'interno del biennio dalla sua entrata in vigore, come detto, l'intero processo correttivo è saldato da intime connessioni sostanziali e funzionali, che valgono ad indicare gli obiettivi fondamentali del citato percorso.

Innanzitutto, il significato diffuso degli adeguamenti predisposti va letto nel prioritario ossequio di più profonda conformazione dell'ordinamento ad esigenze di matrice anche comunitaria, ma comunque - indipendentemente da tale origine, cioè - assunte come pilastri fondamentali ed insostituibili del nuovo regime, in una accezione attenta ai profili sostanziali e funzionali, più che meramente formalistici. Ci si intende riferire, in particolare, alle basilari esigenze di apertura del mercato e promozione effettiva e totalizzante di condizioni sostanziali e immediatamente tangibili di sana e corretta concorrenza tra gli operatori economici.

Ma analoghe considerazioni valgono per tutto quanto in grado di potenziare gli strumenti di trasparenza delle procedure, accentuando le occasioni di verificabilità della legittimità della



condotta sia degli operatori economici, sia delle stazioni appaltanti e di ogni altro attore a qualunque titolo istituzionalmente coinvolto nelle complesse dinamiche che interessano il settore.

In ultimo, una ulteriore esigenza particolarmente avvertita è quella di snellimento delle procedure, rimuovendo ogni pericolo di incrostazione burocratica o comunque non funzionale al conseguimento delle esigenze sopra indicate di trasparenza e apertura del mercato. Un eccesso di regolazione inutile e non funzionale al conseguimento di tali obiettivi, infatti, si traduce nella negazione di quelle stesse priorità, contraddicendone i contenuti e le finalità. Al contrario, in molti casi occorre una attenta disciplina in grado di evitare che la discrezionalità richiesta per assicurare la dovuta flessibilità resti fedelmente ancorata a canoni di legittimità e trasparenza, per la tutela delle esigenze di pubblico interesse sottese, nonché di corretta competizione concorrenziale tra gli operatori. Si impone, pertanto, una attenta disamina caso per caso, al fine di colmare eventuali lacune di disciplina, ovvero – al contrario – per adeguare quella esistente alle indicate priorità.

Di seguito si illustrano in dettaglio le modifiche apportate al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

#### **Relazione all'articolo 1:**

L'articolo 1 reca modifiche al codice dei contratti pubblici, rese indispensabili dalla infrazione comunitaria n. 2007/2309 avviata dalla Commissione europea con lettera del 1° febbraio 2008, che ha per oggetto svariate disposizioni del codice, e dalla pronuncia della Corte di giustizia 15 maggio 2008 relativa all'esclusione automatica delle offerte anomale sotto soglia. Di seguito si illustrano le singole modifiche.

- a) La modifica a) si riferisce all'articolo 3, comma 8, che riporta un errato riferimento di norme rispetto alle disposizioni della direttiva comunitaria. Trattasi di errore materiale.
- b) La modifica b) è tesa al recepimento delle disposizioni di cui all'articolo 35 della direttiva 2004/17/CE.
- c) La modifica c) è tesa al recepimento delle disposizioni di cui all'articolo 12 della direttiva 2004/17/CE e riguarda l'applicazione delle misure più favorevoli quale principio generale dell'ordinamento giuridico.
- d) La modifica d) si riferisce all'articolo 21, comma 1, ed è tesa a fornire chiarezza alla norma, su sollecitazione della Commissione europea.
- e) La modifica e) riguarda l'articolo 24 del codice ed è tesa a recepire le osservazioni della Commissione europea. La Commissione eccipisce che detto articolo - che esclude dall'applicazione del codice gli appalti aggiudicati a scopo di rivendita o locazione a terzi quando la stazione appaltante non gode di alcun diritto speciale o esclusivo per la vendita o locazione e quando altri enti possono venderlo o darlo in locazione - non recepisce correttamente le direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE in quanto prevede la limitazione dell'applicabilità dell'esclusione, che non dovrebbe estendersi oltre i settori coperti dalla direttiva 2004/17/CE. La Commissione osserva che l'articolo 19 della direttiva 2004/17/CE esclude dal suo campo di applicazione gli appalti aggiudicati a scopo di rivendita o locazione a terzi dagli enti aggiudicatori soggetti all'applicazione della direttiva in argomento. Segnala, inoltre, che l'articolo 12 della direttiva 2004/18/CE - che rinvia all'articolo 19 citato - prevede la stessa esclusione per gli appalti aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici, ma solo per l'esercizio delle attività contemplate dalla direttiva 2004/17/CE.
- f) La modifica f) riguarda l'articolo 32, comma 1, lettera g) ed è tesa a recepire le osservazioni della Commissione europea in quanto detto articolo risulterebbe in contrasto con le regole di cui alla direttiva 2004/18/CE per l'aggiudicazione di appalti di lavori. Secondo la Commissione, la disciplina prevista dal codice relativamente alla realizzazione di opere di



urbanizzazione a scomputo presenterebbe i medesimi problemi di compatibilità con il diritto comunitario già sollevati in materia di promotore: infatti l'articolo 32, comma 2, del codice conserva il diritto di prelazione in favore del promotore che può essere solo il titolare del permesso di costruire.

- g) La modifica g) riguarda l'articolo 34. Secondo la Commissione detto articolo - che elenca le categorie di operatori ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici - nel prevedere i "consorzi" si riferisce ai consorzi costituiti secondo la legge italiana e da questa disciplinati; conseguentemente, escluderebbe la partecipazione di operatori economici costituiti secondo la legislazione di altri Stati membri.
- h) La modifica h) si riferisce all'articolo 37, comma 11, ed è tesa a fronteggiare le contestazioni della commissione europea. La Commissione osserva che l'articolo 37 contrasta con le direttive "appalti", laddove vieta il subappalto, imponendo una forma giuridica determinata (raggruppamenti temporanei di imprese di tipo verticale). Al riguardo, le direttive non consentono di escludere il subappalto, autorizzando l'operatore economico ad avvalersi delle capacità di altri soggetti "a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi". La modifica tende altresì ad introdurre una maggiore tutela per i subappaltatori di opere specialistiche prevedendo un ribasso non superiore all'8% rispetto ai prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione e la corresponsione diretta da parte della stazione appaltante dell'importo delle prestazioni eseguite dagli stessi.
- i) La modifica i) riguarda l'articolo 45 ed è tesa a recepire le osservazioni della Commissione europea. Secondo la Commissione detto articolo non attua correttamente l'articolo 52, par. 1, della direttiva 2004/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli operatori facenti parte di un gruppo, che desiderano iscriversi negli elenchi, di avvalersi delle capacità di altri operatori economici facenti parte del medesimo gruppo.
- j) Le modifiche j) risolvono la censura comunitaria che lamenta che l'articolo 47 si riferisce solo alle imprese e non agli operatori comunitari.
- k) La modifica k) risolve la censura comunitaria concernente il sistema di dichiarazioni relativo alla capacità dei candidati, che può falsare la messa in concorrenza dell'appalto, soprattutto nel caso in cui le procedure di aggiudicazione prevedono la riduzione dei candidati.
- l) Le modifiche di cui alla lettera l), concernenti l'articolo 50, vanno lette unitamente alla modifica di cui alla precedente lettera i). Secondo la Commissione detto articolo non attua correttamente la direttiva 2004/18/CE per quanto concerne la possibilità, per gli operatori facenti parte di un gruppo, di avvalersi delle capacità di altri operatori economici facenti parte del medesimo gruppo. L'articolo 50 del codice limita tale possibilità ai soli appalti di lavori (rilascio attestazione SOA) e servizi.
- m) Le modifiche m) risolvono la censura comunitaria concernente il dialogo competitivo. Secondo la Commissione, nei commi 13 e 15 dell'articolo 58, il codice manifesta un contrasto con la direttiva 2004/18/CE, laddove prevede la possibilità di fissare diversi criteri di valutazione delle offerte nel bando di gara o nel documento descrittivo.
- n) La modifica n) si riferisce all'articolo 64, comma 4. Nel definire le informazioni da indicare nel bando di gara, tale articolo fa riferimento erroneamente al punto 3 dell'allegato IX A: in tale allegato i diversi avvisi non sono classificati per punti.
- o) La modifica o) si riferisce all'articolo 65, comma 5. Nel definire le informazioni da indicare nell'avviso di post-informazione, tale articolo fa riferimento erroneamente al punto 5 dell'allegato IX A: in tale allegato i diversi avvisi non sono classificati per punti.
- p) La modifica p) risolve la censura comunitaria che ravvisa che la previsione di cui all'articolo 70 del codice - che permette di ridurre il termine per introdurre la domanda di partecipazione al dialogo competitivo in caso di urgenza - è in contrasto con la direttiva 2004/18/CE.
- q) La modifica q) riguarda l'articolo 79 concernente le informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni. La Commissione rileva che l'articolo 79 del codice,



- nell'elencare le informazioni che le stazioni appaltanti devono comunicare ai candidati e agli offerenti, omette la decisione di non aggiudicare l'appalto. Tale disposizione è in contrasto con l'art. 41, par. 1, della direttiva 2004/18/CE e con l'art. 49, par. 1, della direttiva 2004/17/CE, che prevedono per le stazioni appaltanti l'obbligo di comunicare ai candidati e agli offerenti tutte le decisioni relative all'aggiudicazione di un appalto, compresi i motivi per i quali hanno rinunciato ad aggiudicare l'appalto medesimo.
- r) La modifica r) riguarda l'articolo 83 e risolve la censura comunitaria relativa ai criteri motivazionali fissati dalla commissione giudicatrice.
  - s) Le modifiche s) riguardano l'articolo 90 del codice che sembrerebbe escludere la partecipazione di operatori economici (prestatori di servizi di architettura e di ingegneria) costituiti conformemente alla legislazione di altri Stati membri.
  - t) La modifica t) riguarda l'articolo 91, comma 2 del codice che sembrerebbe escludere la partecipazione di operatori economici costituiti conformemente alla legislazione di altri Stati membri.
  - u) La modifica u) riguarda l'articolo 101, comma 2 del codice relativo ai concorsi di progettazione che sembrerebbe escludere la partecipazione di prestatori di servizi di architettura e di ingegneria costituiti conformemente alla legislazione di altri Stati membri. Pertanto viene richiamata anche la nuova lettera f-bis) introdotta dal presente decreto all'articolo 90, comma 1.
  - v) Le modifiche v) riguardano l'articolo 122 del codice. La modifica v.1) riguarda le opere a scompuo ed è tesa a risolvere l'infrazione comunitaria. La modifica v.2) si riferisce al comma 9 del citato articolo che mantiene una residua possibilità di esclusione automatica delle offerte anomale negli appalti di lavori sotto soglia. Tale residua possibilità viene soppressa, per adeguare il codice alla sentenza della Corte di giustizia del 15 maggio 2008, che ha ritenuto illegittima la disciplina italiana dell'esclusione automatica delle offerte anomale negli appalti sotto soglia. La Corte di giustizia ipotizza in astratto la possibilità di un'esclusione automatica solo se oggettivamente l'appalto non abbia interesse transfrontaliero, sulla base di parametri da fissarsi da parte del legislatore. La individuazione di tali parametri è pressoché impossibile, perché qualunque appalto può avere in astratto un interesse transfrontaliero, stante l'apertura dei mercati e la circolazione delle informazioni tramite strumenti informatici. Si preferisce perciò allineare del tutto la disciplina delle offerte anomale negli appalti sotto soglia a quella degli appalti sopra soglia. In tal modo si evitano anche tutti gli effetti distorsivi derivanti dalla determinazione di una soglia matematica e dall'esclusione automatica di tutte le offerte di importo pari o superiore a detta soglia. Una volta che si stabilisca che la verifica di anomalia è sempre in contraddittorio, viene meno ogni interesse alla presentazione di offerte finalizzate al solo scopo di alterare la media ai fini della soglia di anomalia. Peraltro, si mantiene l'attuale disciplina di determinazione della soglia di anomalia con criteri matematici (contenuta nella disciplina degli appalti sopra soglia ed estesa a quelli sotto soglia), al fine di fornire un criterio orientativo alle stazioni appaltanti su quali siano le offerte sospette, da sottoporre a verifica.
  - w) La modifica w) riguarda l'ultimo comma dell'art. 124, in ordine all'esclusione automatica negli appalti di forniture e servizi sotto soglia. Si rinvia a quanto osservato in ordine alla modifica all'art. 122, comma 9.
  - x) Le modifiche di cui alla lettera x) riguardano l'articolo 140 del codice e risolvono le censure della Commissione. L'articolo prevedeva che, in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento, le stazioni appaltanti possano procedere all'attribuzione diretta di un appalto, sulla base della precedente procedura di gara e alle medesime condizioni economiche. Secondo la Commissione europea questa disposizione risulta in contrasto con la direttiva 2004/18/CE in quanto consente il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, in casi diversi da quelli previsti



dalla direttiva 2004/18/CE e dunque in contrasto con quest'ultima, e dall'articolo 57 del codice.

y)-z)-aa) Le modifiche di cui alla lettere y) z), aa) si rendono necessarie a seguito delle osservazioni della Commissione europea e dell'eliminazione del diritto di prelazione nella finanza di progetto, prevedendo la riformulazione dell'istituto medesimo mediante l'indizione di una gara unica. La nuova norma prevede che alla procedura di gara siano ammessi solo i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal regolamento per il concessionario anche associando o consorziando altri soggetti, fermi restando i requisiti generali di cui all'articolo 38 del codice. Il bando reca l'indicazione dei criteri di valutazione delle offerte specificando che l'amministrazione aggiudicatrice ha la possibilità di richiedere al promotore prescelto di apportare al progetto preliminare, da esso presentato, le modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione del progetto e che in tal caso la concessione è aggiudicata al promotore solo successivamente all'accettazione, da parte di quest'ultimo, delle modifiche progettuali nonché del conseguente eventuale adeguamento del piano economico-finanziario; il bando prevede, altresì, che in caso di mancata accettazione da parte del promotore di apportare modifiche al progetto preliminare, l'amministrazione ha facoltà di chiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle modifiche da apportare al progetto presentato dal promotore alle stesse condizioni presentate al promotore e non accettate dallo stesso. Le offerte devono contenere un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da una banca. Nel caso in cui risulti aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese sostenute per la predisposizione dell'offerta. La procedura, rispetto alla norma previgente, è sicuramente più snella. Si prevede che dopo che l'amministrazione aggiudicatrice abbia preso in esame le offerte pervenute, rediga una graduatoria di quelle che ritiene di pubblico interesse e nomini promotore il soggetto che ha presentato la migliore offerta. Successivamente l'amministrazione aggiudicatrice pone in approvazione il progetto preliminare presentato dal promotore e qualora il progetto non necessiti di modifiche progettuali, procede direttamente alla stipula della concessione; qualora, invece, il promotore non accetti di modificare il progetto, l'amministrazione aggiudicatrice può richiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle modifiche al progetto presentato dal promotore alle stesse condizioni presentate al promotore e non accettate dallo stesso. I commi 16 e 17 del nuovo articolo 153 si riferiscono ad opere non previste nella programmazione triennale dei lavori pubblici e ad ulteriori soggetti idonei a presentare proposte.

bb) Le modifiche bb) riguardano l'articolo 172 del codice relativamente al quale la Commissione osserva che l'affidamento diretto alla società di progetto della realizzazione e della gestione di opere pubbliche potrebbe dar luogo all'attribuzione di un appalto pubblico o di una concessione di lavori in violazione del diritto comunitario (concorrenza e pubblicità), in particolare nel caso in cui la società riceve una remunerazione per l'attività svolta. In tal caso l'attribuzione diretta di un appalto o di una concessione di lavori si realizzerebbe senza l'applicazione delle deroghe previste dalla direttiva 2004/18/CE e quindi in contrasto con essa.

cc) La modifica cc) riguarda l'articolo 174 concernente le concessioni relative a infrastrutture strategiche. Secondo la Commissione, il comma 5 di detto articolo contrasta con la direttiva comunitaria laddove deroga agli articoli 56 e 57 del codice e, pertanto, lo stesso viene abrogato.

dd) Le modifiche dd) relative all'articolo 175 sono conseguenti alle modifiche introdotte in relazione alla finanza di progetto.



- ee) La modifica ee) si riferisce alla censura dell'articolo 176, comma 6 con cui la Commissione lamenta che le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori che operano come contraenti generali non sono soggetti alla parte prima del codice.
- ff) La modifica ff) risolve la censura comunitaria relativa all'articolo 179. La Commissione ritiene che il comma 7 di tale articolo, nella parte in cui dispone che alle infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico si applicano le disposizioni relative al recepimento della direttiva 2004/17/CE (parte III) - e quindi anche agli appalti aggiudicati da amministrazioni soggette al rispetto della direttiva 2004/18/CE - è da considerarsi contrario alle disposizioni di quest'ultima.
- gg) La modifica gg) riguarda l'articolo 225 ed è relativa ad un errato riferimento di norme, sollevato dalla Commissione europea. Trattasi di errore materiale.
- hh) La modifica hh) riguarda l'articolo 232 ed è relativa ad un errato riferimento di norme, sollevato dalla Commissione europea. Trattasi di errore materiale.
- ii) La modifica ii) riguarda l'articolo 237 del codice. La censura della Commissione riguarda i concorsi di progettazione disciplinati in detto articolo. Il rinvio alle disposizioni del capo III della parte III include il rinvio all'articolo 221 del codice, che stabilisce le condizioni che permettono di ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara. Al riguardo, la Commissione rileva che la deroga della direttiva che consente il ricorso a tale procedura non si applica ai concorsi di progettazione.

## Relazione all'articolo 2

Le modifiche riportate nell'articolo 2 sono tese a coordinare le varie norme del codice ed a correggere alcuni errori materiali; inoltre, recepiscono le osservazioni del Consiglio di Stato esplicitate nei confronti del codice nel parere n. 3262/2007 relativo al regolamento di attuazione dello stesso.

- a) La modifica a) introduce nell'articolo 3 del codice, recante le definizioni, la definizione del contratto di locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità, istituito introdotto nell'ordinamento dalla legge finanziaria per il 2007 e poi trasfusa nel codice con il secondo decreto correttivo. L'inserimento nel tessuto del codice rende necessaria una definizione di tale istituto per omogeneità con gli altri istituti finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche.
- b) La modifica b) relativa all'articolo 5 recepisce le osservazioni del Consiglio di Stato nel parere n. 3262/2007 relative ai lavori all'estero. La proposta è tesa ad attuare in sede normativa le osservazioni del Consiglio di Stato nel parere n. 3262/2007 in merito al titolo XII del regolamento di esecuzione ed attuazione ex articolo 5 del codice, concernente i lavori eseguiti all'estero, in particolare per il capo II, riguardante i lavori su immobili all'estero ad uso dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri. La proposta consente di coordinare adeguatamente la normativa primaria di cui all'articolo 5, comma 6, del codice - stante la specialità delle condizioni per la realizzazione di lavori e delle procedure applicate in materia dalle organizzazioni internazionali e dall'Unione europea - con la relativa disciplina regolamentare.
- c) La modifica c.1) adegua l'art. 6, comma 3 del codice, relativamente alla durata dell'incarico dei membri dell'Autorità di vigilanza, al disposto dell'art. 47 *quater*, d.l. n. 248/2007, convertito nella legge n. 31/2008. La modifica c.2) all'articolo 6 chiarisce che la norma è riferita anche alle SOA.



- d) La modifica d).1 relativa all'articolo 7, comma 4 è norma di coordinamento con l'articolo 128 del codice relativa alla pubblicazione per estremi della programmazione triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici. Le modifica d).2 si riferisce al comma 10, dell'articolo 7 e riguarda il casellario informatico presso l'Autorità di vigilanza. La proposta è finalizzata a dare "copertura" primaria al casellario informatico per lavori, servizi e forniture atteso che il regolamento di attuazione non è delegificante come era in precedenza il d.P.R. n. 34/00, che disciplinava il casellario informatico relativo ai soli lavori pubblici.
- e) la modifica e) all'articolo 13, comma 2, con l'inserimento della lettera c-bis) mira a differire l'esercizio del diritto di accesso nelle more della definizione del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta fino all'aggiudicazione definitiva, e va letta congiuntamente con la modifica all'articolo 88, comma 7.
- f) Le modifiche si riferiscono all'articolo 38. La modifica f.1) estende ai subappalti le disposizioni in materia di false dichiarazioni. La modifica f.2) costituisce un adeguamento ad una osservazione del Consiglio di Stato nel parere sullo schema di regolamento, sull'improprio uso da parte del codice dell'espressione revoca in luogo di quella decadenza, in caso di ritiro dell'autorizzazione/abilitazione per venir meno di requisiti soggettivi o per inadempimento di obblighi.
- g) Le modifiche g.1) e g.2) relative all'articolo 40 del codice costituiscono adeguamento ai rilievi di Consiglio di Stato sullo schema di regolamento, secondo cui tale commissione consultiva è automaticamente soppressa in virtù dell'art. 29, comma 4, d.l. n. 223/2006. Le modifiche g.3), g.5) costituiscono un adeguamento ad una osservazione del Consiglio di Stato nel parere sullo schema di regolamento, sull'improprio uso da parte del codice dell'espressione revoca in luogo di quella decadenza, in caso di ritiro dell'autorizzazione/abilitazione per venir meno di requisiti soggettivi o per inadempimento di obblighi. Con la modifica g.4) si dà copertura legislativa, secondo le indicazioni del Consiglio di Stato al sistema sanzionatorio previsto dallo schema di regolamento. Le modifiche g.6) si riferiscono all'articolo 40, comma 9 ter, e recepiscono le osservazioni del Consiglio di Stato nel parere n. 3262/2007.
- h) La modifica h) relativa all'articolo 41 chiarisce, per servizi e forniture, che le idonee dichiarazioni bancarie di almeno due istituti atte a dimostrare il requisito relativo alla capacità economica e finanziaria devono essere presentate dal concorrente già in sede di presentazione dell'offerta.
- i) Le modifiche i) all'articolo 53 nascono dall'esigenza di riprodurre le disposizioni degli articoli 4 e 5 dell'art. 19 della legge 109/94, erroneamente non riprodotti nella prima stesura del decreto legislativo 163/2006 e presenti nello schema di regolamento. In ossequio al rilievo del Consiglio di Stato, si è ritenuto, pertanto, di inserirli propriamente nella norma primaria. Con l'introduzione del nuovo comma 4- bis sono dettate disposizioni in merito ai contratti da stipularsi a corpo e a misura; il nuovo comma 4-ter disciplina, invece, le deroghe al precedente comma 4-bis.
- j) La modifica j) all'articolo 74 è necessaria in quanto nel caso in cui l'offerta sia determinata con il metodo dell'offerta a prezzi unitari, alla lettera d'invito è allegata la lista delle lavorazioni e forniture previste, vidimata in ogni suo foglio dal responsabile del procedimento. Tale lista, è composta da sette colonne in cui sono indicati (prima colonna) il numero di riferimento dell'elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto, (seconda colonna) la descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture, (terza colonna) le unità di misura e (quarta colonna) il quantitativo previsto in progetto per ogni voce. Nel termine fissato con la lettera di invito, i concorrenti devono rimettere alla stazione appaltante, unitamente agli altri documenti richiesti, la predetta lista che riporta i prezzi unitari offerti per ogni lavorazione e fornitura espressi in cifre (quinta colonna) ed in lettere (sesta colonna) e, nella settima



colonna, i prodotti dei quantitativi risultanti dalla quarta colonna per i prezzi indicati nella sesta. Il prezzo complessivo offerto, rappresentato dalla somma di tali prodotti, è indicato dal concorrente in calce al modulo stesso unitamente al conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara. Il modulo deve essere sottoscritto in ciascun foglio dal concorrente e non può presentare correzioni che non sono da lui stesso espressamente confermate e sottoscritte.

- k) La modifica k) all'articolo 75 mira a correggere un evidente errore, atteso che la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati al sistema di qualità era temporanea, ed ora non è più dovuta in sede di qualificazione in quanto sostituita dal sistema di qualità, a regime e obbligatorio dal 2005 per le classifiche dalla III all'VIII, come si rileva dalle tabelle B e C al d.P.R. n. 34/2000.
- l) Le modifiche l) relative all'articolo 88 del codice riguardano il procedimento di verifica delle offerte anomale e sono tese a garantire la semplificazione dell'attività amministrativa nel rispetto del principio di buon andamento. La modifica stabilisce che solo all'esito del procedimento di verifica progressiva delle offerte presunte anomale, la stazione appaltante dichiara le eventuali esclusioni e l'aggiudicazione definitiva in favore della migliore offerta non anomala.
- m) Le modifiche lm relative all'articolo 91 del codice si riferiscono all'affidamento degli incarichi di collaudo e stabiliscono che anche per gli incarichi di collaudo vanno seguite le procedure di evidenza pubblica nel caso di affidamento a soggetti esterni alle amministrazioni aggiudicatrici
- n) Le modifiche n.1), n.2), n.3) e n.4) relative all'articolo 92 adeguano il codice alle disposizioni del decreto Bersani relativamente alle tariffe professionali. La modifica n.5) chiarisce e specifica che le attività di collaudo si riferiscono al solo collaudo tecnico-amministrativo disciplinato, nel dettaglio, nel regolamento di attuazione al codice, atteso che il collaudo statico è disciplinato nella legge n. 1086/1971. La modifica n.6) chiarisce che tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono comprese l'assicurazione dei dipendenti, nonché le spese di funzionamento delle amministrazioni aggiudicatrici sostenute in relazione all'intervento
- o) La modifica o.1), relativa all'articolo 112, tenendo conto delle osservazioni del Consiglio di Stato nel parere n. 3262/2007, prevede che il soggetto incaricato dell'attività di verifica deve essere munito, dalla data di accettazione dell'incarico, di una polizza di responsabilità civile professionale, la cui copertura, per i soggetti interni alla stazione appaltante, è a carico per intero dell'amministrazione di appartenenza, in analogia all'articolo 90, comma 5, del codice. La modifica o.2) tende ad uniformare le richieste di garanzia attualmente previste in capo al soggetto della verifica della progettazione a quelle previste per i progettisti, atteso che il concetto di "indennità" non è applicabile alle polizze a copertura della responsabilità civile professionale e che pertanto la tipologia di polizza richiesta (indennitaria civile per danni a terzi) non trova riscontro nei prodotti assicurativi esistenti sul mercato.
- p) La modifica p.1), relativa all'articolo 113, mira a garantire la *par condicio* tra gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità, sia nel caso partecipino a gare inerenti ai lavori pubblici, sia che si tratti di servizi e forniture. Infatti, in caso di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 40, comma 7, del codice detti operatori, ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, usufruiscono del beneficio della riduzione del 50% dell'importo della garanzia, sia con riferimento alla cauzione provvisoria che a quella definitiva. In caso di servizi e forniture, inspiegabilmente e irragionevolmente detto beneficio esiste unicamente con riferimento alla cauzione provvisoria a norma dell'art. 75, comma 7. Si ritiene che la mancanza di





tale previsione nell'art. 113, riferito alla cauzione definitiva, sia frutto di errore e mancato coordinamento tra le norme del codice atteso che, nella disciplina previgente, la materia delle garanzie era disciplinata in un unico articolo (art. 30 legge n. 109/1994 e s.m.i.), mentre nel codice le varie cauzioni sono disciplinate in vari articoli e precisamente 75, 111, 113, 129, 253, comma 19. Quindi, nel frammentare l'articolo 30 della Merloni in più articoli del codice è venuto a mancare il dovuto coordinamento. La modifica p.2) costituisce un adeguamento ad una osservazione del Consiglio di Stato nel parere sullo schema di regolamento, sull'improprio uso da parte del codice dell'espressione revoca in luogo di quella decadenza.

- q) La modifica q), introduce l'articolo 117 bis, tenendo conto delle osservazioni del Consiglio di Stato e delle disposizioni dell'articolo 19 del d.l. 248 del 31 dicembre 2007 (decreto milleproroghe), e prevede la disciplina per il ripristino di opere e il risarcimento dei danni, disposizioni già previste dagli articoli 351, 352, 353, 354 e 355 della l. n. 2248/1865, allegato F. Tali disposizioni stabilivano, in relazione ai creditori dell'esecutore di opere pubbliche, un limite alla possibilità di sequestro delle somme dovute dalla stazione appaltante all'esecutore di lavori pubblici, salvo che la stazione appaltante riconosca che il sequestro non possa nuocere al regolare andamento e alla conclusione della prestazione. Inoltre, in caso di consenso della stazione appaltante alla concessione del sequestro, è previsto un criterio di preferenza per il soddisfacimento delle pretese creditorie. L'articolo 19 del decreto-legge n. 248 del 31 dicembre 2007 consente l' "ultrattività" di detta normativa sino al termine di scadenza dell'esercizio del potere correttivo in sede delegata.
- r) Le modifiche r) relative all'art. 118 tendono, in particolare, r.3) a correggere un errore materiale che ingenera confusione per gli operatori di settore in quanto i versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva sono già ricompresi nel DURC. La disposizione al punto r.4) sostituisce il comma il comma 6-bis fonte di confusione, in quanto alimenta atti che rischiano di scardinare l'efficacia degli strumenti che la concertazione fra le parti sociali e il Governo hanno messo in campo nella lotta al lavoro nero. Infatti il DURC è stato costituito con accordo nazionale del 16 dicembre 2003 e disciplinato con d.lgs n. 276/2003, articolo 86, comma 10, che modifica il d.lgs n. 494/1996 (ora dlgs. n. 81/08) e ora meglio definito nel decreto del Ministero del lavoro e previdenza sociale del 24 ottobre 2007: pertanto non è legittimo prevedere "accordi regionali" come nella norma di che trattasi. La nuova norma specifica, invece, la diversità che vi è da una parte per servizi e forniture e dall'altra per lavori in relazione alle concrete ed efficaci modalità di determinazione degli indici di congruità della forza lavoro. La modifica r.2) è di coordinamento con la modifica di cui all'art. 1, comma 1, lett. h).
- s) La modifica s) all'articolo 120 detta disposizioni in merito al conferimento dell'affidamento del collaudo, per servizi e forniture, all'interno della stazione appaltante e di altre amministrazioni aggiudicatrici, nel rispetto dei principi di rotazione e trasparenza, disciplinando, altresì, le ipotesi di carenza di organico all'interno della stazione appaltante.
- t) La modifica t) relativa all'articolo 123, innalzando la soglia da 750 mila euro ad un milione di euro per l'affidamento di lavori mediante procedura ristretta semplificata, garantisce i principi di semplificazione, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.
- u) La modifica u) relativa all'articolo 125, comma 6 del codice - manutenzione di opere o impianti in economia - garantisce i principi di semplificazione, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa eliminando una discrasia tra l'articolo 125, comma 5 (che prevede i lavori in economia fino a 200.000 euro) e il comma 6, lettera a), che poneva invece un limite di 100.00 euro.



- v) La modifica v.1) relativa all'articolo 128, comma 11, reca una migliore formulazione dello stesso e chiarisce che la pubblicità riguarda i programmi triennali e gli elenchi annuali dei lavori pubblici. La modifica v.2) relativa al comma 12 colma una lacuna, in quanto la norma originaria non fissava un termine per la trasmissione dei programmi al CIPE, vanificando la tempestività ed effettività dell'adempimento.
- w) La modifica di cui alla lettera w) chiarisce che la garanzia globale non è idonea a garantire le concessioni, atteso che non può chiedersi ad un garante di intervenire in via sostitutiva in una attività imprenditoriale di gestione, di durata anche pluridecennale.
- x) Le modifiche x) nell'articolo 133, in adeguamento al parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento, introducono disposizioni chiare in merito al termine entro cui l'appaltatore può presentare istanza di applicazione del prezzo chiuso, ovvero istanza di compensazione.
- y) La modifica y) relativa all'articolo 135 costituisce un adeguamento ad una osservazione del Consiglio di Stato nel parere sullo schema di regolamento, sull'improprio uso da parte del codice dell'espressione revoca in luogo di quella decadenza, in caso di ritiro dell'autorizzazione/abilitazione per venir meno di requisiti soggettivi o per inadempimento di obblighi.
- z) La modifica z) all'articolo 141 detta disposizioni in merito al conferimento dell'affidamento del collaudo, per lavori, all'interno della stazione appaltante e di altre amministrazioni aggiudicatrici, nel rispetto dei principi di rotazione e trasparenza, disciplinando, altresì, le ipotesi di carenza di organico all'interno della stazione appaltante e il caso di interventi finanziati da più amministrazioni aggiudicatrici.
- aa) Le modifiche aa) relative all'articolo 160-bis del codice risolvono problemi applicativi del leasing finanziario.
- bb) La modifica di cui alla lettera bb) relativa all'articolo 188 recepisce le osservazioni del Consiglio di Stato nel parere n. 3262/2007. Trattasi di norma chiarificatrice.
- cc) La modifica cc) all'articolo 189 del codice costituisce un adeguamento ad una osservazione del Consiglio di Stato nel parere sullo schema di regolamento, sull'improprio uso da parte del codice dell'espressione revoca in luogo di quella decadenza, in caso di ritiro dell'autorizzazione/abilitazione per venir meno di requisiti soggettivi o per inadempimento di obblighi.
- dd) La modifica di cui alla lettera dd) va letta insieme a quella di cui alla lettera bb) di cui è una conseguenza.
- ee) La modifica ee.1) all'art. 192 del codice tiene conto di un rilievo del parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento, volto ad evidenziare che per i profili di cui all'articolo 192, comma 4, del codice, non occorrono due distinte fonti regolamentari, bastando il regolamento dell'articolo 5 del codice. La modifica ee.2) all'art. 192, abroga il comma 5 che contempla una commissione per l'esame dei ricorsi amministrativi, in accoglimento del parere n. 3263/2007 del Consiglio di Stato. Tale commissione, non avendo formato oggetto di riordino ai sensi dell'art. 29, d.l. Bersani, è da ritenere soppressa automaticamente dal 15 maggio 2007.
- ff) La modifica ff), di drafting sull'articolo 194, corregge un mero errore materiale.
- gg) Le modifiche gg) nell'articolo 203 sono necessitate dalla particolarità degli interventi relativi ai beni culturali in adeguamento del Consiglio di Stato nel parere sullo schema di regolamento. Si demanda, pertanto, - gg.1) - al responsabile del procedimento di stabilire, nella fase di progettazione preliminare, il successivo livello progettuale da porre a base di gara e valutare motivatamente ed esclusivamente sulla base della natura e delle caratteristiche del bene e dell'intervento conservativo, la possibilità di ridurre i livelli di definizione progettuale ed i relativi contenuti dei vari livelli progettuali, salvaguardandone la qualità.



- hh) La modifica hh) all'articolo 240 del codice accoglie una osservazione contenuta nel parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento, che invita a concentrare nel codice tutti gli strumenti di tutela dell'esecutore, ivi compreso il procedimento di cui all'articolo 32, d.m. n. 145/2000.
- ii) La modifica ii.1) relativa all'art. 253 fornisce chiarezza definitiva in merito al regime transitorio relativo all'appalto di progettazione ed esecuzione, di cui agli articoli 3, comma 7 e 53, commi 2 e 3 del codice, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 113 del 2007, articolo 253, comma 1-quinquies, garantendo l'applicabilità, fino all'entrata in vigore del regolamento, delle corrispondenti norme della legge n. 109 del 1994. Si segnala che il contenuto di tale proposta è condiviso anche dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, nella nota n. DAGL/15.3. 16/2007/5 del 24 settembre 2007. La modifica ii.2) ha valenza moralizzatrice e consente all'Autorità di applicare immediatamente le sanzioni nei confronti delle SOA e delle imprese inadempienti. La modifica ii.3), in tema di qualificazione per eseguire lavori pubblici, amplia il periodo di riferimento per la dimostrazione dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari da parte delle imprese che debbono conseguire la qualificazione per eseguire lavori. Detta possibilità viene consentita in regime transitorio, sino al 31 dicembre 2010, per far fronte alla crisi attuale del mercato, in particolare per le piccole e medie imprese. Questo al fine di evitare il fenomeno della c.d. "rincorsa al fatturato", che è fonte di squilibri nel mercato e di alterazione dell'affidabilità del sistema stesso della qualificazione. La proposta è, altresì, compatibile con il diritto comunitario, tenuto conto della peculiarità dell'ordinamento italiano che prevede il regime di previa qualificazione delle imprese, a differenza dell'ordinamento comunitario che prevede la qualificazione "gara per gara", e che, dunque, può essere più favorevole o penalizzante per le imprese nazionali a seconda del caso concreto.
- jj) Le modifiche jj) all'articolo 256 contengono le norme abrogate: si è ritenuto di inserirle quali ulteriori alinee dell'articolo 256 per coerenza di sistema per una lettura unitaria di tutte le abrogazioni nel tempo succedutesi. In particolare la modifica jj.5) si rende necessaria a seguito dell'introduzione nel codice, con il presente decreto legislativo, dell'articolo 117-bis "Riconoscimenti a favore dei creditori".
- kk) La modifica di cui alla lettera kk) relativa all'allegato XXI, articolo 28, è sostanzialmente di drafting. In particolare si sostituiscono "gli organismi statali di diritto pubblico" con "le amministrazioni pubbliche" in quanto gli organismi statali di diritto pubblico sono già richiamati al precedente periodo del comma 4. Si tratta di un evidente refuso, che porta ad una ripetizione di disposizione. Il riferimento è invece da intendersi alle "amministrazioni pubbliche" in quanto al successivo comma 5 si parla di "amministrazioni pubbliche che non si avvalgono delle disposizioni di cui al comma 4", ma il riferimento alle amministrazioni pubbliche non è presente al comma 4 oggi vigente.
- ll) Le modifiche di cui alla lettera ll) relative all'allegato XXI, articolo 37 riguardano le polizze. La prima tende ad uniformare le richieste di garanzia attualmente previste in capo al soggetto della verifica della progettazione a quelle previste per i progettisti, atteso che il concetto di "indennità" non è applicabile alle polizze a copertura della responsabilità civile professionale e che pertanto la tipologia di polizza richiesta (indennitaria civile per danni a terzi) non trova riscontro nei prodotti assicurativi esistenti sul mercato. La seconda modifica riguarda il massimale delle polizze richieste al soggetto incaricato dell'attività di verifica, che risulta troppo oneroso anche in proporzione a quello previsto per i progettisti: pertanto se ne propone una riduzione da 10 milioni di euro a 5 milioni di euro. Infatti, nell'attuale norma, con riferimento ai progetti delle infrastrutture strategiche, viene individuato un massimale per le polizze richieste al soggetto incaricato dell'attività di verifica non inferiore al 5% del valore dell'opera, con



il limite di 10 milioni di euro, mentre l'articolo 111 del codice, con riferimento alle garanzie che devono prestare i progettisti riporta, per gli interventi sopra soglia un massimale non inferiore al 20% dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2,5 milioni di euro.

### **Relazione all'articolo 3**

L'articolo 3, comma 1, stabilisce che tutte le disposizioni inserite nel codice dei contratti pubblici non hanno riflessi finanziari.



## Relazione tecnica

Lo schema di decreto legislativo correttivo è adottato in forza delle previsioni contenute nell'art. 25, comma 3, della legge n. 62 del 2005, che consente di ricorrere a decreti legislativi correttivi nel rispetto della medesima procedura e con l'osservanza degli stessi criteri direttivi.

Alcune disposizioni in esame nascono dall'esigenza di apportare modifiche al testo normativo a seguito della lettera di messa in mora n. 2007/2309 della Commissione delle Comunità Europee (articolo 1); ulteriori modifiche al tessuto normativo primario del decreto legislativo n. 163 del 2006 (articolo 2) per completare il complesso procedimento di riordino della materia operato per il tramite del primo decreto legislativo correttivo (26 gennaio 2007, n. 6) e del secondo correttivo (31 luglio 2007, n. 113) e per rispondere alle esigenze di semplificazione, efficacia, efficienza ed economicità delle procedure afferenti i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, come evidenziate dagli operatori di settore.

Secondo detta linea sistematica, si è proceduto a dettare una nuova disciplina della finanza di progetto: la complessa procedura attualmente vigente per l'aggiudicazione della concessione si sviluppa, sostanzialmente, in tre fasi disciplinate agli articoli 153 (Promotore), 154 (Valutazione della proposta) e 155 (Indizione della gara): 1) avviso per la presentazione delle proposte; 2) procedura ristretta per la scelta del promotore; 3) procedura negoziata per l'aggiudicazione della concessione tra i soggetti presentatori delle due migliori offerte nella gara per la scelta del promotore e il promotore stesso. In luogo delle dette tre fasi, la nuova disciplina prevede un'unica fase così sintetizzabile: la procedura ha inizio con la pubblicazione di un bando da parte delle amministrazioni aggiudicatrici che pone a base di gara lo studio di fattibilità predisposto dall'amministrazione stessa; la gara è volta all'individuazione di un soggetto promotore che, dopo l'approvazione del progetto preliminare presentato e risultato vincitore, verrà nominato concessionario, a seguito dell'accettazione, da parte del promotore, delle eventuali modifiche del progetto preliminare successivamente intervenute, nonché all'adeguamento del piano economico-finanziario. Nel caso di esito negativo, l'amministrazione può procedere con i concorrenti successivi in graduatoria, acquisendo il progetto preliminare del promotore. Qualora risulti aggiudicatario della procedura un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo ha diritto al rimborso delle spese sostenute. L'esigenza generale di semplificazione della procedura è stata recepita in sede correttiva sulla scorta, come detto, delle segnalazioni degli operatori del settore che hanno denunciato a più riprese la farraginosità della stessa, nonché la necessità di adeguare la normativa alla soppressione del diritto di prelazione, già previsto in favore del promotore ed abrogato a seguito del decreto legislativo n. 113 del 2007.

Altre disposizioni possono comportare un risparmio di spesa nel settore pubblico: l'articolo 40, comma 3, lettera b), nel demandare al regolamento di esecuzione ed attuazione le modalità e i criteri di autorizzazione per le SOA, utilizza l'espressione "revoca" dell'autorizzazione rilasciata agli organismi di attestazione che consente, in ipotesi di accertata successiva illegittimità della stessa, la proposizione di richieste di indennizzo, ai sensi dell'articolo 21-quinquies della legge n. 241 del 1990; il decreto legislativo correttivo interviene, sostituendo l'espressione revoca con decadenza, istituto giuridico ancorato a situazioni oggettive e inadempimenti che non implicano valutazioni di opportunità, come per la revoca, ma solo accertamenti di fatto; ed in quanto tale non comportante diritto a forme di indennizzo.

All'articolo 2, nelle disposizioni di coordinamento, si prevede la riduzione dell'importo della garanzia definitiva del 50% anche agli operatori economici operanti nei servizi e alle forniture e di possesso della certificazione di qualità, beneficio attualmente previsto solo per la cauzione



provvisoria (articolo 75, comma 7 del codice). In tal modo, si provvede ad uniformare il regime giuridico dei servizi e delle forniture ai lavori; per i lavori è, difatti, già previsto, ai sensi dell'art. 40, comma 7, che gli operatori, ai quali venga rilasciata la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, usufruiscono del beneficio della riduzione del 50% dell'importo della garanzia, sia con riferimento alla cauzione provvisoria che a quella definitiva. Detta modifica normativa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in analogia a quanto previsto in ordine alla previsione del codice in riferimento ai lavori. Paradossalmente, in assenza di detta modifica, per i servizi e le forniture, non potendo gli operatori giovare di detta riduzione della cauzione al 50%, i costi relativi sono più alti, ripercuotendosi con esternalità negative sul costo che deve sopportare la pubblica amministrazione. Ne discende che dalla modifica proposta potrebbe conseguire un risparmio di spesa.

Si reintroduce, altresì, la disciplina già prevista dagli articoli 351, 352, 353, 354 e 355 della legge n. 2248/1865, allegato F che sancisce un "favor" per le stazioni appaltanti, stabilendo un limite alla possibilità di sequestro delle somme dovute dalla stazione appaltante all'esecutore di lavori pubblici, salvo che la stazione appaltante riconosca che il sequestro non possa nuocere al regolare andamento e alla conclusione della prestazione. Inoltre, in caso di consenso della stazione appaltante alla concessione del sequestro, è previsto un criterio di preferenza per il soddisfacimento delle pretese creditorie. L'articolo 19 del decreto-legge n. 248 del 31 dicembre 2007 consente l'"ultrattività" di detta normativa sino al termine di scadenza dell'esercizio del potere correttivo in sede delegata. Si è tenuto conto, altresì, delle osservazioni del Consiglio di Stato nel parere n. 3262 del 2007.

Dalla proposta di estensione del casellario informatico -sollecitata dal Consiglio di Stato nel parere n. 3262 del 2007, reso sullo schema di regolamento di esecuzione ed attuazione del codice ex articolo 5- già costituito presso l'Osservatorio dell'Autorità di vigilanza per i contratti pubblici di lavori anche ai servizi e alle forniture, non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Tutte le ulteriori disposizioni inserite nel terzo decreto correttivo non hanno riflessi finanziari. Infatti, intervengono o a fornire un'interpretazione chiarificatrice della normativa preesistente (cfr. all'articolo 2 la disciplina transitoria espressamente dettata già in presenza di circolari interpretative, da applicare all'appalto di progettazione ed esecuzione, nelle more della pubblicazione del regolamento di attuazione ed esecuzione ex articolo 5 del codice) o si limitano a meglio definire la disciplina applicativa di taluni istituti (ad es. casellario informatico, controllo sulle offerte), la cui introduzione nell'ordinamento giuridico nazionale, con il decreto legislativo n. 163 del 2006 non è stata accompagnata da alcun riflesso finanziario di sorta, né di segno positivo, né negativo.

L'articolo 3, coerentemente a quanto già previsto dall'articolo 254 del d.lgs. n. 163/2006 al quale si riferiscono le disposizioni correttive ed integrative esposte, garantisce la necessità di assenza di nuovi o maggiori oneri derivanti dal presente provvedimento.

27 GIU 2008

Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze  
 Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ai sensi e per  
 gli effetti dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978 n. 468

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Cento

